

Dec. Pres. n 58/18

Tirocinio presso il Tribunale di Trani

Si comunica che, a partire **dal 28 settembre 2018** sarà possibile depositare presso il Tribunale di Trani domanda di ammissione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (Art. 73 del D.L. 69/2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, modificato dall'art.50 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114) **per l'anno 2018**.

Le domande, proposte da laureati che abbiano i requisiti di cui all'art.73 comma 1 D.L. 69/13, **saranno accolte nei limiti delle disponibilità accertate**: ove siano presentate domande in numero superiore, i richiedenti saranno selezionati secondo i criteri preferenziali di cui all'art.73 comma 2 (**nell'ordine: media degli esami indicati al comma 1, punteggio di laurea, minore età anagrafica**).

Il Tribunale Ordinario di Trani selezionerà le domande di tirocinio allo stesso rivolte **in una unica sessione**: domande inoltrate **dal 28 settembre, entro le ore 13.00 del 19 ottobre 2018** (formazione della graduatoria entro il 26 ottobre 2018; possibile inizio del tirocinio dal 1^a novembre, **previa verifica dei tutor resisi disponibili sino al 26 ottobre**);

Le domande (e la graduatoria formata sulla scorta delle stesse) avranno validità limitata alla sessione più vicina: **ove non accolte, per carenza di tutor disponibili, per essere valutate per la sessione successiva, le domande dovranno essere ripresentate, con formazione di nuova graduatoria.**

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- sono, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, 11.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSI CONSEGUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

durante lo stage gli ammessi non potranno esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Trani, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), *"lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"*;

spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 bis e ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

ESITO DELLO STAGE

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE È VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.



COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

COSTITUISCE TITOLO PER L'ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006. n. 160, e successive modificazioni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, il cui modello è rinvenibile sul sito online del Tribunale di Trani, va presentata presso la segreteria del Tribunale, con annessa documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio formativo. **SI RACCOMANDA DI ALLEGARE ALLA DOMANDA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE VALIDO**

Si allega facsimile del modello della domanda.

Trani, 24/09/2018



Il Presidente del Tribunale di Trani

Dr. Antonio de Luce

